

14 maggio 2025

Francesca Tomas

**Affidabilità dei MOCA
prodotti con il legno**

MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)

Gli alimenti vengono a contatto con molti materiali e oggetti durante le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, prima del loro consumo finale

Ad esempio contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione, materiali da imballaggio, utensili da cucina e posate e stoviglie





DISPOSIZIONI GENERALI COMUNITARIE

- ✓ Regolamento (CE) 1935/2004
- ✓ Regolamento (CE) 2023/2006
- ✓ Regolamento (UE) 625/2017

DISPOSIZIONI GENERALI NAZIONALI

- ✓ D.P.R. n. 777 del 23.08.1982
- ✓ DL 108 del 25.01.1992



Regolamento CE 1935/2004 (All.1)

Materiali disciplinati o da disciplinare

- Materiali e oggetti attivi e intelligenti
- Adesivi
- Ceramiche
- Turaccioli
- Gomme naturali
- Vetro
- Resine a scambio ionico
- Metalli e leghe
- Carta e cartone
- Materie plastiche
- Inchiostri da stampa
- Cellulosa rigenerata
- Siliconi
- Prodotti tessili
- Vernici e rivestimenti
- Cere
- Legno



Regolamento CE 1935/2004

(Art. 3) Materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA) devono essere prodotti [.....] affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tale da :

- a) Costituire un pericolo per la salute umana
- b) Comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- c) Comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche

Conformità al contatto

Controllo idoneità

Che cosa significa idoneità al contatto alimentare?

Un MOCA è idoneo al contatto alimentare se è conforme alle disposizioni, se ha prestazioni tecnologiche adatte all'uso previsto e se riporta le informazioni corrette per l'utilizzo



Controllo idoneità



Chi opera per raggiungere la conformità del MCA ?

La conformità si realizza grazie alla sinergia tra conoscenze e rispetto delle disposizioni

L'assunzione di responsabilità si esplica nella dichiarazione di conformità (art.16 regolamento CE 1935/2004)

L'entità della migrazione dipende da:

- ✓ Natura e composizione del materiale
- ✓ Natura e composizione dell'alimento
- ✓ Superficie di contatto
- ✓ Tempo di contatto
- ✓ Temperatura di contatto



INTERAZIONE FOOD PACKAGING


MOCA. Fattore di produzione, di promozione e di conservazione conforme, idoneo e sicuro ?

Verifiche:

- ✓ Documentali. Es. Dichiarazione conformità,
- ✓ Analitiche. Prove per verifica limiti o contaminazioni
- ✓ Funzionali. Processo produttivo/utilizzo (idoneità all'utilizzo)



Legislazione comunitaria (UE Stati membri)



Legislazione nazionale, Linee guida

QUADRO reg (CE) 1935/2004

GMP reg (CE) 2023/2006

Carta e cartone

Vetro

Inchiostri.

Adesivi

Metalli

Gomma

Altri ...

Leg nazionali
DM 21/03/1973
e s.m.i.

Leg nazionali
DM
21/03/1973 e
s.m.i.

Leg nazionali
(es. Svizzera)

Leg nazionali
DM
21/03/1973 e
s.m.i.

Leg nazionali
DM
21/03/1973 e
s.m.i.

Leg nazionali
DM
21/03/1973 e
s.m.i.

ESG Linee guida
sacchetti carta

EuPIA linee
guida
inchiostri

FEICA guide
adesivi per
contatto
alimentare

Consiglio
Europa
Risoluzione CM
Res(2013)9

CEPI Linee guida
contatto
alimentare



Flusso informazioni sulla conformità

Idoneità (art.3 Reg. 1935/2004)

Etichettatura MOCA (art. 15 Reg. 1935/2004)

Dichiarazione di Conformità MOCA (art. 16 Reg. 1935/2004)

Rintracciabilità (art.17 Reg. 1935/2004)

GMP (Reg. 2023/2006)

CONFORMITA' al CONTATTO con ALIMENTI

Rintracciabilità

1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

Struttura procedura di rintracciabilità

Lo scopo della procedura è di descrivere come l'azienda opera per:

- **ritirare dal mercato** i prodotti che possono presentare un rischio per la salute pubblica e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili
- **informare le autorità** competenti sulla natura del rischio e fornire tutte le informazioni relative al ritiro dei prodotti, collaborando con loro riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dal prodotto che hanno fornito
- **segregare** i prodotti ritenuti pericolosi
- **informare** l'anello a monte (fornitore)
- **informare** l'anello a valle (clienti, eccetto consumatori finali)
- **informare** i consumatori (in caso di richiamo)

Etichettatura art.15

Dicitura “per contatto con alimenti”
oppure
Indicazione specifica (cassetta per frutta)
oppure

Simbolo:



Istruzioni per garantire impiego sicuro
e adeguato
(limitazioni di impiego)

Identificazione per rintracciabilità

Nome o ragione sociale
Indirizzo o sede sociale del fabbricante,
trasformatore o venditore
responsabile immissione mercato

Regolamento CE 1935/2004

Regolamento CE 1935/2004

Etichettatura

Etichettatura: simbolo



Regolamento CE 1935/2004

Etichettatura: informazioni

Commercializzazione al dettaglio su:

- Materiali o loro imballaggi
- Etichette poste sui materiali o loro imballaggi
- Cartellini visibili posti in vicinanza

Commercializzazione diversa dal dettaglio su :


- Documenti accompagnamento
- Etichette o imballaggi
- Materiali stessi

▶ GMP

Articolo 3

Requisiti generali

GMP



1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

Regolamento CE 2023/2006

➤ Norme GMP in vigore dal 1/08/2008

Regolamento CE 1935/2004

REGOLAMENTO (CE) 2023/2006

Art. 3

Definizioni

a) “Gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e gli standard qualitativi adeguati all’uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche”

...

BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE - GMP



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Regolamento CE 2023/2006

**Progetto CAST
(Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia)
Linee guida per l' applicazione
del Regolamento 2023/2006/CE
alla filiera dei materiali e oggetti
destinati al contatto con gli alimenti**

ISSN 1123-3117

Rapporti ISTISAN 09/33

<http://old.iss.it/publ/?lang=1&id=3170&tipo=5>

B5. Legno: imballaggio ortofrutticolo di legno, e/o di fibra di legno, e/o di compensato, taglieri, ceppi e ceppaie di legno

B5.1. Caratterizzazione del settore	85
B5.1.1. Campo di applicazione della linea guida	85
B5.1.2. Legislazione che disciplina il settore	85
B5.1.3. Fasi del processo di produzione: schemi di flusso e descrizione	86
B5.1.3.1. Imballaggio ortofrutticolo di legno, e/o di fibra di legno, e/o di compensato	86
B5.1.3.2. Taglieri, ceppi e ceppaie di legno	93
B5.2. Adempimenti derivanti dall'applicazione del Regolamento 2023/2006/CE	95
B5.2.1. Sistemi di Assicurazione della Qualità (art. 5 Reg. 2023/2006/CE) e Dimensione d'impresa	95
B5.2.1.1. Risorse umane e formazione	96
B5.2.1.2. Produzione	96
B5.2.2. Sistema di Controllo della Qualità (art. 6 Reg. 2023/2006/CE)	98
B5.2.2.1. Gestione magazzini materie prime	98
B5.2.2.2. Controlli di produzione	99
B5.2.2.3. Controllo Qualità del prodotto finito	99
B5.2.2.4. Gestione magazzini prodotti finiti	99
B5.2.2.5. Distribuzione, trasporto e consegna	100
B5.2.2.6. Conformità dell'applicazione delle GMP e gestione reclami, azioni correttive e preventive	100
B5.2.3. Documentazione (art. 7 Reg. 2023/2006/CE)	101
B5.2.4. Riferimenti bibliografici	101
Allegato B5.1. Glossario tecnico	102
Allegato B5.2. Domande e risposte frequenti	108

Ad uso degli ispettori ASL



Progetto CAST 2 (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia)

Linee guida per il riscontro documentale sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 2023/2006

- Richiesta dalle leggi (Reg 1935/2004 art.16, Reg 10/2011 art.16, DM 21/03/1973 art.16)
- In Italia tutti i MOCA
- Necessità di dettagliare contenuto
- Rif. Union Guidance information in the supply chain (Circ.MinSal 16/06/2014)
- Documentazione operativa e documentazione di supporto
- Approccio CAST. Passati da 9 a 12 filiere (anche inchiostri, adesivi e sigillanti)

CAST 2

- Identità e indirizzo OE che emette DoC
- Identità indirizzo dell'OE che importa o produce
- Identità (sostanze/materiali ecc)
- Data
- Riferimenti a 1935/2004 e reg specifici UE o IT
- Valutazione del contatto (quali condizioni , quali alimenti)
- Dual use
- Specifiche d'uso (t°, S/V)
- Barriera funzionale (no CMR o nano)

Il Progetto è stato articolato in Gruppi di Lavoro distinti in diverse filiere:

- alluminio;
- carta e cartone (filiera distinta nella linea guida in produzione e trasformazione);
- imballaggi flessibili;
- legno;
- materie plastiche;
- metalli e leghe metalliche rivestiti o non;
- sughero;
- vetro.

Edizione aggiornata con inserimento di quattro nuove filiere:

- articoli in metallo rivestito destinati alla cottura
- Gomma
- macchine per il confezionamento degli alimenti
- impianti di distribuzione di gas additivi alimentari.

Queste linee guida aggiornano e integrano i Rapporti ISTISAN 09/33 e 16/42.




....GMP IN SINTESI....

- istituire, attuare e far rispettare un sistema di garanzia della qualità
- pianificare i controlli (monitoraggio)
- prevedere azioni correttive
- verificare materie prime e fornitori
- documentare il sistema (procedure e moduli di registrazione)

SISTEMA QUALITA'

....




Regolamento CE 2023/2006

Come impostare un sistema?

IDONEA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PROCEDURE GESTIONALI E TECNICHE

FORMAZIONE



REGISTRAZIONI,
DOCUMENTAZIONE....

CONTROLLI CHIMICI

Non esistono metodi standardizzati per il legno, tuttavia i laboratori possono procedere con metodiche applicate ad altri materiali, tenendo conto che la porosità del legno potrebbe dare risultati falsati per elementi presenti di composizione come ad es. tannini, resine naturali, etc.

Pertanto, si potrà valutare di procedere alle seguenti determinazioni analitiche, con particolare attenzione all'interpretazione del dato finale.

Prova ponderale aspecifica

Migrazione globale

Limite max 8 mg/dm² (50mg/kg)

Limiti DM 21/03/1973 e s.m.i.

Simulanti
Condizioni operative

Migrazione coloranti

" campioni idonei al contatto con alimenti T ≥ 95 % "



CONTROLLI CHIMICI

Es.
determinazione formaldeide

Simulanti
Condizioni operative

Migrazione
specifica

LMS mg/kg per sostanza



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio II e VI ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif DGSAN.VI/
32249-P-11/10/2011
I.4.c.c.8.10/2

Contenuti della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende pertanto una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalle Autorità deputate al controllo.

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi:

- un'esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica,
- indicazioni sull'identità del produttore,
- indicazioni sull'identità dell'importatore,
- indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d'uso,
- data e firma del responsabile.

...

Come già riportato il regolamento (CE) 1935/2004 indica che deve essere disponibile una documentazione appropriata a supportare e dimostrare quanto presente nella dichiarazione di conformità (per es. risultati delle prove, calcoli, ecc.) ...

Grazie per l'attenzione



Francesca Tomas